

ORIGINALE

COMUNE DI MONTAZZOLI
PROVINCIA DI CHIETI



Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 30 Data 29.12.2016

OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 46 bis c. 2 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni in Legge 29 novembre 2007 n. 222 e del D. MSE 12 novembre 2011, n. 226

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 19.10 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOME	COGNOME	Presente	Assente
FELICE	NOVELLO	P	
MARIO	CARAPELLO	P	
PASQUALINO	DI FRANCESCO	P	
DIEGO	BERARDINELLI		A
MATTEO	DI FRANCESCO		A
LORENZO	FERRARA		A
ROBERTA	GIZZI	P	
MARIA	STAMPONE		A
SIMONE	NOVELLO	P	
ANTONIO	CARAPELLO	P	
MONICA	FERRARA		A

Totale assenti N.5

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alessandro Langiu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Felice Novello nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Montazzoli è attualmente disciplinato dal contratto n.11 del 1999 sottoscritto dal Comune di Montazzoli e dalla Società Cons Coop consorzio di cooperative di produzione lavoro;
- a norma dell'art.15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000 "gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso";
- a norma dell'art.15, comma 7, del D.Lgs. 164/2000 "il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000";
- la medesima disposizione individua le condizioni in presenza delle quali il suddetto periodo transitorio può essere incrementato;
- a norma dell'art.15, comma 6, del D.Lgs. 164/2000 "decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'art.14";
- a norma dell'art.14 del D.Lgs 164/2000 "il servizio (di distribuzione di gas naturale) è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni";
- a norma dell'art.1, comma 69, della Legge 239/2004 "il periodo transitorio di cui al citato art.15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno, la durata del periodo transitorio qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse";
- a norma dell'art. 23 del D.L. 273/2005, convertito in Legge 51/2006, "il termine del periodo transitorio previsto dall'art.15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000, è prorogato al 31 dicembre 2007 ed è automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate dal comma 7 del medesimo art. 15";
- a norma dell'art. 46-bis, commi 2 e 3, del D.L. 159/2007, convertito in Legge 222/2007, successivamente modificata dalla Legge 244/2007, "i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'AEEG e sentita la Conferenza Unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini d'utenza [...]";
- a mente delle richiamate norme di legge il contratto di concessione con il Concessionario Cons Coop è scaduto il 2028;
- Il gestore uscente, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento;

VISTI

- il DMSE del 28-11-2011 (G.U. n. 252 del 28-10-2011) ha determinato l'appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale e nello specifico l'ambito di "Chieti 2 Est-SUD" comprendente i comuni di Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Montebello sul Sangro, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Paglieta, Palena, Palmoli, Pennadomo, Perano, Pizzoferrato, Pollutri, Quadri, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi D'Abruzzo, Taranta Peligna, Torino del Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Tuffilo, Vasto, Villalfonsina, Villa S. Maria, Pietraferrazzana, Fallo, Roccascalegna, Roccaspinaveti;
- l'art. 24 c. 4 del D.LGS n. 93 del 01-06-2011(G.U. 28-06-2011 n. 148) dispone che dalla entrata in vigore dello stesso (29-06-2011) le gare sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui al richiamato art. 46bis;

DATO ATTO CHE

-l'art. 2 c. 1 del D. MSE 12-11-2011 n.226 (G.U. n. 22 del 27-11-2012) avente ad oggetto " Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (di seguito DM n. 226/11)" stabilisce che "gli Enti Locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti Locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'articolo 113, comma13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. Nel caso in cui il Comune Capoluogo di Provincia non appartenga all'ambito i sopra citati Enti Locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti al quale demandare il ruolo di stazione appaltante";

- l'art. 2 c. 2 dello citato decreto 226/2011 prevede poi che per il presente ambito sia la Provincia di Chieti a convocare gli Enti locali per gli adempimenti di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto;
- l'art. 4 c. 3 L. n. 98 del 09-08-2013 dispone che per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di Provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del DM 226/2011, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei Comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dei dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del MSE;
- con verbale del 28 agosto 2014 la conferenza dei Comuni dell'ambito ha demandato al Comune di Vasto il ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DM 226/2011;
- nella stessa conferenza condiviso lo schema di convenzione associativa tra i comuni dell'ambito;
- la convenzione associativa prevede che i Comuni provvederanno direttamente alla risoluzione dei propri rapporti contrattuali con il gestore attuale/uscente del servizio di distribuzione gas e in particolare determineranno in proprio il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente ai sensi dell'art. 5 del DM n. 226/11 e la quota di proprietà pubblica degli impianti gas ai sensi dell'art. 6 del DM n. 226/11 e di altre condizioni contrattuali stipulate con il loro gestore uscente; provvederanno inoltre al reperimento diretto presso il gestore uscente della documentazione e informazioni occorrenti per la gara e a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria per la procedura di gara con le modalità indicate dalla stazione appaltante stessa.

CONSIDERATO CHE

- è primario interesse del Comune procedere alla riorganizzazione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, in conformità al vigente quadro normativo e giurisprudenziale, e al relativo affidamento del servizio mediante partecipazione alla gara d'ambito nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, libera concorrenza, trasparenza e pubblicità;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera del 11 ottobre 2012 n. 407/2102/R/GAS ha deliberato i "criteri per la definizione del corrispettivo UNA TANTUM per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" che ai sensi del DM 226/11, art. 8 c. 1 debbano essere posti a carico dell'aggiudicatario della gara e anticipati dal gestore uscente ai sensi della legge n. 9 del 21 febbraio 2014 all'art. 1c.16quater;

RITENUTO

- pertanto doversi procedere alla presa d'atto del mandato di ruolo di stazione appaltante ed associare con i Comuni dell'ambito "Chieti 2 sud-est" per l'esercizio in forma associata, ancorché per il caso imposto dalla legge, di funzioni amministrative e tecniche inerenti l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale che rappresenta una valida soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista del miglior esercizio dell'azione amministrativa;

VISTI INOLTRE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 che espressamente riconosce la possibilità di assolvere «anche in forma associata» ai compiti inerenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

VISTO lo schema di convezione associativa predisposto dal Comune di Vasto per mandato della conferenza dei Comuni del 28-08-2014 e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il D.lgs 267/2000 recante " Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale;

ATTESO che sulla proposta della presente regolazione è stato acquisito il previsto parere dall'art. 49 c.1 del D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del competente servizio;

DATO ATTO di non dover assumere nel bilancio comunale nessun impegno di spesa;

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> Il Responsabile del Servizio Finanziario Ferrara Giovanni	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: <p style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> Il Responsabile del Servizio

con voti unanimi favorevoli dei presenti

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di prendere atto del verbale della conferenza dei Comuni del 28 agosto 2014 allegato quale integrante e sostanziale al presente atto;
3. di accettare conseguentemente la funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata tra i Comuni appartenenti all'ambito gas denominato "Chieti 2 Sud-ovest" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DM 226/2011
4. di approvare lo schema di convenzione associativa allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
5. di delegare il Comune di Vasto, nelle sua funzione di stazione appaltante, alla sottoscrizione del contratto di servizio ad esito della procedura di gara;
6. di conferire al Sindaco, alla Giunta Comunale nonché al Dirigente del competente Settore il mandato per tutti gli atti inerenti e conseguenti per la esecuzione del presente deliberato ciascuno per le proprie competenze;
7. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Felice Novello




IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro Langiu



Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:


- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
07 FEB 2017 al **22/02/2017** ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Il Responsabile del Servizio

Alvino Ferraro

Il Responsabile del Servizio Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 co. 04 del D.Lgs. 267/00:



Il Responsabile del Servizio

Alvino Ferraro
